

## 7. Wettbewerbsrecht / Droit de la concurrence

### 7.2 Kartellrecht / Droit des cartels

#### «Soccorso stradale»

#### Tribunale federale del 4 agosto 2008

*L'Cart 5 I, II. In assenza di motivi di efficienza economica, il divieto fatto agli aderenti ad una organizzazione di soccorso stradale di prestare tale soccorso per conto o su richiesta di altri enti intralcia notevolmente la concorrenza (consid. 3).*

*L'Cart 12 I a, 13. Sebbene non sia stata formulata una domanda di causa specifica tendente all'annullamento delle clausole illecite di un accordo, la condizione della «richiesta dell'attore» a tale scopo è adempiuta quando essa traspare in tutti i suoi scritti (consid. 5).*

*L'Cart 5 I, II. A défaut d'être justifiée par des motifs d'efficacité économique, l'interdiction faite aux adhérents d'une organisation de secours routier d'offrir une telle prestation de secours pour le compte ou sur demande d'entités tierces entrave de manière notable la concurrence (consid. 3).*

*L'Cart 12 I a, 13. La condition de la «requête du demandeur» tendant à l'annulation des clauses illicites d'un accord est remplie lorsqu'elle transparait de toutes les écritures du demandeur, même si l'acte introductif d'instance n'est pas spécifiquement formulé en ce sens (consid. 5).*

*KG 5 I, II. Das den Mitgliedern eines Verkehrsrettungsdienstes auferlegte Verbot, eine entsprechende Dienstleistung im Auftrag oder auf Verlangen Dritter zu erbringen, beeinträchtigt den Wettbewerb erheblich, wenn es nicht aus Gründen der wirtschaftlichen Effizienz gerechtfertigt ist (E. 3).*

*KG 12 I a, 13. Die Voraussetzung eines «Antrags des Klägers» zur Ungültigerklärung unzulässiger Vertragsklauseln ist erfüllt, wenn ein solcher in sämtlichen schriftlichen Eingaben des Klägers durchscheint, auch wenn er im verfahrenseinleitenden Schriftstück nicht ausdrücklich formuliert war (E. 5).*

I<sup>a</sup> Corte di diritto civile; ricorso respinto; 4A\_101/2008

In forza di una convenzione sottoscritta con lo Stato del Cantone Ticino, l'associazione A. garantisce il soccorso stradale sul tratto Chiasso-Airolo dell'autostrada N2, sulla strada nazionale del Passo del San Gottardo e, parzialmente, nella parte ticinese della galleria del San Gottardo, organizzando a tale fine un servizio di picchetto permanente collegato con la centrale di allarme della Polizia stradale, in grado di poter intervenire nel tempo massimo di 30 minuti. Non avendo strutture proprie, A. adempie questo compito per il tramite dei suoi soci attivi, con i quali sottoscrive singolarmente delle convenzioni d'intervento.

Nel dicembre 2001 A. ha preannunciato a tutte le ditte del servizio soccorso stradale – fra cui anche garage B. e garage C. – la disdetta degli accordi stipulati con loro, informandole ch'esse avrebbero potuto successivamente venir riammesse nel servizio di soccorso sulla base di una nuova convenzione, a condizione di soddisfare i nuovi requisiti e di accettare senza deroghe le nuove condizioni. La disdetta formale è stata notificata il 17 dicembre 2001.

Il testo della nuova convenzione destinata ai soccorritori stradali è stato sottoposto da A. alla Commissione della concorrenza (COMCO), il cui Segretariato, in data 14 novembre 2002, è giunto alla conclusione che, tenuto conto della continuità e dell'efficacia che il servizio di soccorso stradale deve

garantire, la delimitazione di sei zone territoriali d'intervento – con la conseguente ripartizione del lavoro tra i soccorritori all'interno di esse – esorbita dal campo d'applicazione della Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza, mentre il divieto fatto agli aderenti di collaborare con altre organizzazioni che non abbiano stipulato accordi con A. o di assumere ordini da loro anche quando non sono di picchetto, sottostà alla normativa federale e intralcia notevolmente la concorrenza: se non sussistessero motivi di efficacia economica – circostanza che il Segretariato non ha potuto verificare – questa limitazione sarebbe da considerarsi illecita.

In seguito al rifiuto delle loro domande di riammissione nel 2002, garage B. e garage C. si sono rivolte direttamente al Tribunale d'appello del Cantone Ticino chiedendo che venisse dichiarata la loro riammissione quali soccorritori nell'ambito della convenzione 10 luglio 2002 relativa al soccorso stradale A. Esse hanno fondato l'azione sul diritto delle associazioni, adducendo irregolarità nell'adozione della nuova regolamentazione, nonché sulla LCart, avendo a loro dire A. limitato illecitamente la concorrenza e creato un dominio di mercato.

Con sentenza del 22 gennaio 2008 la IIa Camera civile del Tribunale d'appello ha accolto parzialmente la petizione e dichiarato «nulle poiché illecite» le clausole n. 1 penultimo capoverso e n. 2 lett. b primo capoverso della convenzione 10 luglio 2002, le quali, come detto, proibiscono ai membri del soccorso stradale di fare concorrenza collaborando con o assumendo ordini da altre organizzazioni che non abbiano preso accordi con A.

#### **Considerando in diritto:**

3. La sentenza impugnata può essere divisa in tre parti: nella prima è stato inquadrato il tema della lite (3.1); nella seconda sono stati esaminati nel dettaglio gli argomenti sollevati dalle società attrici (3.2) e nella terza sono stati definiti i limiti del dispositivo (3.3).

3.1 Il Tribunale d'appello ha innanzitutto premesso che, non potendo esaminare come istanza unica l'applicazione del diritto sulle associazioni, esso avrebbe giudicato la causa sulla sola base della legislazione sui cartelli.

[...]

La Corte cantonale ha quindi specificato che l'attuale controversia verte sulla convenzione del 2002. Agli atti figura invero anche una versione del 2004, la quale segue le raccomandazioni del Segretariato della COMCO e non prevede più il divieto per i soci di prestare soccorso stradale anche per conto di terzi. Quest'ultimo documento, non firmato e mai menzionato negli allegati di causa, è però stato ritenuto dai giudici ticinesi «irrilevante» nella presente vertenza; tanto più che il teste D. ha riferito di conoscerne l'esistenza ma di non sapere se l'atto sia in vigore e che il teste E. ha detto che l'unico regolamento A. è quello del 2002.

3.2 Venendo all'esame degli argomenti sollevati dalle due società a cui è stata negata la riammissione fra i soccorritori stradali A., l'autorità ticinese ha in primo luogo stabilito che quest'associazione non domina il mercato nel senso degli art. 7 e art. 4 cpv. 2 LCart e che la riorganizzazione del suo servizio d'intervento stradale, in quanto tale non contestata, risponde a esigenze d'efficienza ed economicità.

Il litigio si riduce pertanto all'esame della legittimità, sotto il profilo dell'art. 5 cpv. 1 LCart, delle clausole n. 1 penultimo capoverso e n. 2 lett. b primo capoverso della convenzione 10 luglio 2002, che vietano ai firmatari di prestare soccorso stradale per conto o su richiesta di altri enti. A mente dei giudici cantonali tale limitazione, nella misura in cui va al di là dell'obbligo di rispettare gli impegni presi con A., segnatamente la prontezza d'intervento durante il servizio di picchetto, intralcia notevolmente la concorrenza. Non essendosi l'associazione prevalsa di motivi di efficienza economica (art. 5 cpv. 2 LCart) le due clausole in discussione sono state giudicate illecite e nulle ex tunc.

3.3 La Corte cantonale si è infine chinata sul dispositivo, ricordando che l'art. 12 cpv. 1 lett. a LCart limita l'intervento del giudice alla soppressione o cessazione dell'ostacolo della concorrenza, ma che l'art. 13 LCart gli permette anche di ordinare, su richiesta, che un contratto sia in tutto o in parte nullo (lett. a) oppure di obbligare il responsabile della limitazione a concludere contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico (lett. b).

Ora, con la petizione le due società hanno chiesto di essere ammesse quali soccorritori nell'ambito della convenzione A. del 10 luglio 2002, domanda che, a mente dell'autorità cantonale, potrebbe corrispondere a quanto prevede l'art. 13 lett. b LCart. Tuttavia, siccome la riorganizzazione del soccorso

stradale stabilita dall'associazione è di per sé giustificata da ragioni oggettive e il principio di proporzionalità impone sempre di scegliere la soluzione meno incisiva, i giudici ticinesi hanno reputato sufficiente dichiarare nulle le due clausole controverse, in conformità con l'art. 13 lett. a LCart, osservando che la nullità può comunque essere accertata d'ufficio.

4. [...]

5. Le argomentazioni dell'autorità cantonale concernenti l'illiceità – fondata sull'art. 5 cpv. 1 LCart – delle clausole n. 1 penultimo capoverso e n. 2 lett. b primo capoverso della convenzione 10 luglio 2002, che vietano ai firmatari di prestare soccorso stradale per conto o su richiesta di altri enti, non sono contestate. La ricorrente insorge, «a titolo abbondanziale», soltanto contro la parte finale della decisione impugnata. A suo dire i giudici ticinesi avrebbero violato l'art. 13 LCart pronunciando d'ufficio ciò che potevano fare solo su richiesta di una parte e avrebbero confuso l'azione positiva proposta dalle società oppponenti con l'azione di accertamento della nullità.

5.1 In forza dell'art. 12 cpv. 1 lett. a LCart chi è limitato illecitamente nella concorrenza può proporre l'azione di soppressione o di limitazione dell'ostacolo. L'art. 13 LCart precisa che quest'azione permette al giudice di ordinare, in particolare, che i contratti siano interamente o parzialmente nulli (lett. a) oppure che il responsabile debba concludere contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico (lett. b).

5.2 Contrariamente a quanto asserito nel gravame, la Corte cantonale non ha affatto confuso queste due possibilità; ha constatato che le oppponenti parrebbero avere optato per l'azione dell'art. 13 lett. b LCart (obbligo di contrarre) ma, considerata l'impossibilità di accoglierla e tenuto conto del criterio della proporzionalità, ha accertato la nullità dei patti in conformità con l'art. 13 lett. a LCart.

La questione di sapere se i giudici cantonali potessero adottare questa soluzione d'ufficio, in assenza della «richiesta dell'attore» prescritta dal testo della norma, non si pone. È vero che gli oppponenti non hanno formulato una domanda di causa specifica tendente all'annullamento delle clausole illecite dell'accordo. Il considerando n. 4 della sentenza impugnata accerta tuttavia che nella petizione esse hanno allegato la nullità del regolamento A., dalla quale hanno dedotto il loro diritto di essere reintegrate nell'organizzazione del soccorso. Tale tesi traspare in effetti in tutti i loro scritti ed è ribadita in modo chiaro nei capitoli n. 15 e 16 delle conclusioni, dove hanno richiamato le possibilità offerte dall'art. 13 LCart e hanno chiesto esplicitamente al giudice di dichiarare la nullità del regolamento del soccorso stradale 2002 o quantomeno di parte di esso. In queste circostanze si deve concludere che la sentenza impugnata rispetta il diritto federale, perché la condizione della «richiesta dell'attore» posta dall'art. 13 LCart è adempiuta. In assenza di censure specifiche, il Tribunale federale non può invece esaminare la regolarità della domanda di annullamento sotto il profilo della procedura civile ticinese [...].

6./7. [...]

*Mf*